

Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 C.F. 97093530836 - e -mail:meic864003@istruzione.it

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI AI SENSI DELL'ART. 45 lett. h) DEL D.I. 129/18 PER COME RECEPITO DAL D.A. 7753/2018 Finalità e ambito di applicazione Art. 1 Pag. 1 Procedura per la stipula dei contratti Pag. 2 Art. 2 Requisiti culturali e professionali Pag. 2 Art. 3 Pag. 3 Art. 4 Individuazione del fabbisogno Pubblicazione degli avvisi Pag. 4 Art. 5 Criteri di ammissione e di selezione Pag. 4 Art. 6 Commissione e graduatorie Pag. 5 Art. 7 Esperti di madrelingua Pag. 6 <u>Art. 8</u> Griglie di valutazione Pag. 6 Art. 9 Incarico e Contratto Art. 10 Pag. 7 Autorizzazione dei dipendenti e comunicazione alla f.p. Pag. 7 **Art. 11** Art. 12 Pag. 7 Compensi Art. 13 Pag. 9 Doveri e responsabilità dell'esperto Art. 14 Valutazione della prestazione Pag. 9 Pag. 9 Art. 15 Anagrafe delle prestazioni Pag. 10 Avvisi andati deserti Art. 16 Pubblicità Art. 17 Pag. 10 Disposizioni finali Art. 18 Pag. 10 Riferimenti normativi Pag. 10 all. 1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275/99 avente per oggetto "Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche" (curricoli e ampliamento offerta formativa);
- VISTO l'art. 45 del D.I. 129/18 per come recepito dal D.A. 7753/2018 "Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale", ed in particolare il c. 2 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la "determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali" quali i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- VISTO il D.LVO n.165/2001- artt. 7 e 36 e 53 (incompatibilità, cumulo di impieghi e carichi);
- VISTA la circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A)
- VISTO il D.L. n.112/2008 art.46 convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata; preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione);
- VISTE le linee guida emanate dalla P.A.
- VISTA la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 27 febbraio 2019

EMANA

Il seguente regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.

Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 45 del D.I. 129/18 per come recepito dal D.A. 7753/2018*, le procedure ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze educative e didattiche deliberate nel PTOF.

* Art. 45 comma 2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:



Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 C.F. 97093530836 - e -mail:meic864003@istruzione.it

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

c) contratti di locazione di immobili;

d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali,

beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;

- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21

Art. 2 - PROCEDURA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Con l'avvento dell'Autonomia scolastica^{1,} i contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 44, comma 4 del D.I. 129/18 per come recepito dal D.A. 7753/2018*, soltanto per le prestazioni e per le attività che **non possono** essere assegnate al personale dipendente per l'assenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri impegni di lavoro.

* Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)

4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Un altro caso di ricorso ad Esperti esterni è quando la formazione riguarda non gli alunni, ma il Personale scolastico (Docenti ed ATA), che l'Istituto è autorizzato ad attuare.

Un terzo caso riguarda la Consulenza di Esperti per particolari attività non di carattere formativo.

Le modalità di ricerca e la contrattualizzazione di tali esperti sono definite dalla Legge, dai Decreti e dalla Circolari Ministeriali. Pertanto, l'adozione del presente Regolamento risponde ad una necessità di legge, in quanto l'art. 6-bis del D.lgs. 165/2001 prevede esplicitamente che le Amministrazioni provvedano a rendere pubblici i criteri di selezione ancor prima di procedere alla selezione stessa.²

Il presente regolamento interno disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF o necessarie per la corretta esecuzione delle attività negoziali.

Esso è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Di norma non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, per le quali non è necessario procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità ³.

Art. 3 - REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI

Nel caso in cui si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni o interni, si stabiliscono dei requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono. In genere tutti i candidati, ai sensi delle normative vigenti, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, (eventualmente anche universitaria)⁴. Il Dirigente Scolastico è delegato a stabilire quali "pesi" dare a:

- a. Titoli di studio
- b. Curriculum del candidato con:
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
 - esperienze metodologiche didattiche
 - attività di libera professione nel settore



Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 C.F. 97093530836 - e <u>-mail:meic864003@istruzione.it</u>

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it

- corsi di aggiornamento
- c. Pubblicazioni e altri titoli
- d. Competenze specifiche eventualmente richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati il presente Regolamento fa riferimento di norma ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- eventuali precedenti esperienze didattiche, anche previlegiando quelle positivamente concluse nella stessa Istituzione Scolastica.

Tuttavia si prescinde dalla laurea quando il candidato ⁵:

- a) Appartiene ad un Ordine Professionale o è iscritto in appositi Albi (ad esempio, un Promotore Finanziario che sia chiamato a spiegare l'importanza della pensione complementare o le caratteristiche dei mercati);
- b) Appartiene al mondo dell'Arte o dello Spettacolo (ad es. corsi di Teatro);
- c) È un Artigiano;
- d) È un Informatico (ad es. Corsi ECDL);
- e) Opera a supporto dell'attività didattica vera e propria (ad esempio Orientamento scolastico e professionale).

Resta intesa la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta con il desiderato livello qualitativo. L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, viene documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, sono pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.

Art. 4 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti:

- 1. verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, attraverso interpelli interni, tenendo conto delle mansioni esigibili;
- 2. individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi di collaborazione a personale esterno;
- 3. provvede, a conclusione della relativa procedura, affidata solitamente al D.S.G.A., alla stipulazione di:
- ✓ contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
- ✓ specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa;


I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi del combinato disposto dell'art.44, comma 4 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 e dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.



Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 C.F. 97093530836 - e -mail:meic864003@istruzione.it

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it



Art. 5 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI

Previa emanazione di apposita determina, il Dirigente Scolastico predispone apposito avviso da pubblicare sul sito dell'Istituto nel quale sono indicati i seguenti elementi *minimi*:

- 1. il preambolo, con le ragioni di fatto e di diritto che rendono necessaria la ricerca di personale esperto;
- 2. l'oggetto della ricerca, con le caratteristiche per sommi capi della tipologia di esperto cercato;
- 3. la descrizione della prestazione richiesta, completa di luogo, date e possibilmente orari in cui la prestazione dovrà essere resa:
- 4. la durata della prestazione;
- 5. il compenso offerto;
- 6. i criteri di ammissione, con gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- 7. i criteri di selezione, con i criteri minimi per ogni ambito di valutazione (titolo di studio, altri titoli culturali e professionali, eventuale esperienza pregressa);
- 8. la scadenza e le modalità di presentazione della candidatura;
- 9. tutte le informazioni relative all'istruttoria e alla scelta del contraente;
- 10. indicazione del responsabile del procedimento;
- 11. la tipologia di contratto che verrà stipulato (esclusivamente autonomo, nelle due forme di prestazione occasionale o prestazione professionale) ed il relativo trattamento fiscale e previdenziale;
- 12. l'eventuale copertura assicurativa durante la prestazione ed in itinere;
- 13. l'informativa privacy (art.13 regolamento UE n. 2016/679) 6.

Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE E DI SELEZIONE

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico /contratto occorre che il candidato:

- a) sia in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, ovvero della cittadinanza del Paese in cui è ufficiale la lingua da insegnare;
- b) goda dei diritti civili e politici, se cittadino Italiano o di altro Paese dell'Unione, ovvero goda dello status di rifugiato;
- c) non abbia riportato condanne penali che comportino l'esclusione dal rapporto di pubblico impiego⁷ e non sia destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non sia sottoposto a procedimenti penali ostativi al rapporto di pubblico impiego o al contrarre con la PA o ancora non sia destinatario della misura accessoria della interdizione dai pubblici uffici.



Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 C.F. 97093530836 - e -mail:meic864003@istruzione.it

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it

In previsione dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea (c.d. Brexit), per la contrattualizzazione dei docenti di madrelingua inglese si considererà la cittadinanza UK come equivalente alla cittadinanza UE.

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

Inoltre, affinché il candidato possa essere qualificato come "esperto", è opportuno indicare un punteggio minimo, una soglia da inserire in ciascun Avviso Pubblico, sia relativamente ai titoli culturali, sia a quelli professionali e sia all'esperienza pregressa.

Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:

A – Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa

- I. il progetto deve rientrare tra le attività previste dal POF e dal PTO F e/o comunque consono alle attività ed alle finalità della scuola;
- II. il progetto deve essere supportato da un curriculum vitae attestante:
- ✓ i titoli di studio e le specializzazioni;
- ✓ le esperienze lavorative nel settore;
- ✓ pubblicazioni, master e stage (*documentabili*) sempre nel settore;
- ✓ eventuale pregressa esperienza nella scuola
- ✓ eventuale valutazione del Dirigente Scolastico negli interventi eseguiti.

B - Incarichi relativi ai P.O.N. I criteri di cui sopra sono così integrati:

- ✓ titoli di studio afferenti alla tipologia d'intervento;
- ✓ laurea specifica;
- ✓ eventuale possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- ✓ competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
- ✓ patente informatica;
- ✓ dottorati di ricerca;
- ✓ pubblicazioni;
- ✓ specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- ✓ corsi di perfezionamento post laurea;
- ✓ comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- ✓ esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post universitari;
- ✓ esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- ✓ partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
- ✓ appartenenza attuale e pregressa ad attività in ambito educativo accreditato dagli Enti Locali o Enti riconosciuti dal Miur.

C - Incarichi di insegnamento delle lingue straniere: in questi casi di norma si richiede che il docente sia madrelingua.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

Art. 7 - COMMISSIONE E GRADUATORIE

La scelta dell'esperto può essere effettuata da una commissione appositamente nominata (fatti salvi i casi obbligatori previsti dalla legge) o dal G.O.P. se costituito, che procede alla valutazione comparativa dei curricula.

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili.

La Circolare n°2/2008 del Ministero della F.P. chiarisce che per le sole collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto "*intuitu personae*", che consentano il raggiungimento del fine prefissato e che comportino - per la loro stessa natura - una spesa equiparata ad un rimborso - spese, quali ad esempio la partecipazione in qualità di relatore a convegni e/o seminari, la singola docenza, la traduzione di una pubblicazione e simili, si possa non procedere alle procedure comparative né sia necessario ottemperare agli obblighi di pubblicità. ¹⁰

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa.



Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 C.F. 97093530836 - e -mail:meic864003@istruzione.it

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it

La valutazione viene effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri contenuti nel Regolamento.

A parità di punteggio viene di norma data la preferenza ai candidati che:

- ✓ abbiano già lavorato senza demeriti nell' Istituto scolastico;
- ✓ abbiano svolto medesime esperienze in altri Istituti
- ✓ abbiano presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scuola (in caso di corrispettivo forfetario).

La valutazione comparativa fa riferimento ai criteri esplicitati nell'Avviso per garantire la massima trasparenza della procedura. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 (FOIA) e del D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 (GDPR).

La Commissione di valutazione redige un verbale proponendo la graduatoria provvisoria e lo inoltra al Dirigente Scolastico.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Art. 8 - ESPERTI DI MADRELINGUA

Fermo restando che l'obbligatorietà del docente di madrelingua per i corsi di lingua straniera è prevista solo per i P.O.N, nei corsi riservati all'insegnamento delle lingue straniere, se previsto, va data priorità ai docenti "madre lingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

- a. il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
- b. il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche se conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti "non madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. Può essere valutato il possesso di un certificato di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese a non anglofoni (Inglese come L2); esempi di tali certificati sono il TEFL (teaching English as a foreign language), il TESL (teaching English as a second language) ed il TESOL (English for speakers of other languages) o attestati simili per le altre lingue.

Art. 9 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Le griglie di valutazione (scelta dei singoli requisiti e punteggi attribuiti ad ogni requisito) tengono in considerazione i criteri precedentemente declinati e sono realizzate per ogni tipologia di progetto in modo da raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficacia della prestazione, nonché di trasparenza ed equità delle procedure selettive.

Le griglie di valutazione possono essere proposte da un 'apposita commissione, di cui faranno parte il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, e il Docente o i Docenti che hanno presentato i progetti.



Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 C.F. 97093530836 - e -mail:meic864003@istruzione.it

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it

Art. 10 - INCARICO E CONTRATTO

Il Dirigente Scolastico emette un <u>decreto di individuazione</u>, pubblicato all'Albo dell'Istituto e nella Sezione Amministrazione trasparente, cui segue il <u>contratto</u> con l'esperto esterno o la formalizzazione dell'<u>incarico</u> con personale appartenente alla pubblica amministrazione.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto. Il contratto deve essere sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

I contratti possono anche avere durata superiore all'anno scolastico, se relativi a progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Istituto, viceversa non sono automaticamente prorogabili. Un'eventuale proroga viene concessa esclusivamente qualora il progetto non sia concluso nei tempi previsti, senza però modificare l'impegno economico originariamente previsto.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da part e dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano indipendentemente dalla motivazione, la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale
- l'informativa ai sensi della privacy ed il rilascio del consenso

I contratti disciplinati dal Regolamento interno costituiscono prestazioni occasionali o professionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

Il trattamento fiscale e previdenziale è quello proprio del professionista, anche se viene incaricato un dipendente del Comparto Scuola.

Non sono nuovamente prese in considerazione le domande degli aspiranti i cui contratti siano stati oggetto di risoluzione o di recesso.

I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche, costituiscono collaborazioni plurime ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009 solo qualora sia stato emanato lo specifico Avviso, altrimenti si configurano come prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 11 - AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI E COMUNICAZIONE ALLA F.P.

Ai fini della stipula dei contratti con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 30/3/2001, n.165. Tale autorizzazione va richiesta dall'Istituto che intende avvalersi della collaborazione dell'esperto all'Istituto che ne consente l'impiego. Può anche essere richiesta di rettamente dall'esperto alla propria segreteria.

Art. 12 - COMPENSI

Il compenso standard è così definito:



Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 C.F. 97093530836 - e -mail:meic864003@istruzione.it

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it

<u>Personale interno</u> (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche), impegnato in attività con gli alunni: i compensi sono quelli specificati nella tabella N.5 allegata al C.C.N.L. 2006/2009;

Qualifica / Incarico	Importo orario Lordo dipendente	Importo orario Lordo Stato
Collaboratore Scolastico	12,50	16,59
Assistente Amministrativo	14,50	19,24
D.S.G.A.	18,50	24,55
Docente impegnato in attività non di lezione	17,50	23,22
Docente impegnato in attività di lezione	35,00	46,45

Gli importi sono qui riportati per maggiore chiarezza.

Si dovrà fare comunque riferimento a quelli previsti dal C.C.N.L. pro tempore vigente.

Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in **attività con allievi**: i medesimi compensi previsti per il personale interno; IVA, se dovuta, ed IRAP a carico del l'Istituto; INPS come da disposizioni di legge. Qualora venga stipulato un contratto di collaborazione occasionale, se l'Esperto dichiara di aver già superato il reddito lordo annuo di € 5.000 o se lo supera grazie alla prestazione che si accinge a compiere, il reddito eccedente i 5.00 euro è imponibile INPS, con l'aliquota pro tempore vigente. Il contributo INPS che ne deriva è per 1/3 a carico del prestatore d'opera e per i 2/3 a carico del committente (l'Istituto scolastico).

Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in **altre tipologie di attività** ¹¹ (ad esclusione dei casi specificatamente normati):

Qualifica / Incarico	Importo orario Lordo Stato max erogabile
personale non laureato con specifiche competenze	€ 46,00 (quarantasei/00)
personale laureato con specifiche competenze	€ 55,00 (cinquantacinque/00)
docenti universitari e assimilati	€ 85,00 (ottantacinque /00)
personale con competenze particolarmente qualificate	€ 85,00 (ottantacinque /00)

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere, per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedano minimi inderogabili.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta involta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):

- sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
- in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;
- il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua o potrebbe effettuare per l'espletamento dell'incarico, comprese quelle per le trasferte e per la produzione del materiale didattico, ove non diversamente specificato ¹².
- può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. In questo caso il compenso deve tener conto:
- a) del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- b) delle disponibilità finanziarie programmate.



Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 C.F. 97093530836 - e -mail:meic864003@istruzione.it

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it

La liquidazione del compenso avviene, di norma, entro 30 giorni dal termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Non è consentito apporre la clausola secondo la quale il compenso verrà pagato se e quando la scuola riceverà i finanziamenti per il Progetto a cui ha preso parte l'esperto ¹³.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (notula con assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta o fattura per i possessori di partita I.V.A.)¹⁴, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

Si fa presente che il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, prevede l'abolizione del meccanismo dello *split payment* in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi sia no soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o a titolo d'acconto.

In caso di contratti stipulati con Associazioni o Enti di formazione, si chiede invece l'emissione di Fattura Elettronica con split payment.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

<u>Per la formazione al Personale</u> si osserva il Decreto Interministeriale 12/10/1995 n.326, che prevede le seguenti retribuzioni, superiori a quelle per l'insegnamento agli alunni in considerazione della maggior qualificazione richiesta agli esperti:

Tipologia di intervento	Massimale d'importo
Direzione ed Organizzazione	€ 41,32 giornaliere (intera giornata lavorativa)
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione e monitoraggio	€ 41,32 giornaliere , € 51,65 per docenti universitari
Docenza	€ 41,32 orarie , € 51,65 per docenti universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro nelle esercitazioni previste dal progetto formativo	€ 25,82 orarie

Art. 13 - DOVERI E RESPONSABILITA' DELL'ESPERTO

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- 1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
- Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.198 0, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Art. 14 - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento.

L'esito non soddisfacente può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Art. 15 - ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al presente Regolamento, è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001 mediante l'apposito applicativo PerlaPA.

Per incarichi conferiti a consulenti (soggetti esterni alla pubblica amministrazione) i dati da comunicare sono tutti quelli previsti dall'art.15 del d.lgs.33/2013.

Per incarichi autorizzati o conferiti a dipendenti pubblici i dati da comunicare sono quelli previsti dall'art.18 del d.lgs.33/2013.



Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 C.F. 97093530836 - e -mail:meic864003@istruzione.it

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it

Art. 16 - AVVISI ANDATI DESERTI

Qualora un avviso vada deserto, il Dirigente scolastico è autorizzato ad affidare l'appalto per la fornitura di servizi formativi ad un Ente, Associazione o Ditta privata, secondo la normativa vigente per gli appalti pubblici, in atto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Regolamento di Contabilità delle scuole nonché il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali.

In tal caso la Persona giuridica assegnataria dovrà autocertificare il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. (artt. 80 e 83 D.lgs. 50/2016) e dovrà fornire il C.V. dell'esperto che intende fornire, che dovrà a sua volta possedere i requisiti previsti dall'Avviso originario.

Il pagamento del corrispettivo sarà fatto esclusivamente alla Persona giuridica appaltante, anche in misura diversa da quella originariamente prevista per l'esperto persona fisica, ma comunque entro i limiti fissati dalla normativa vigente per la tipologia di intervento.

Art. 17 - PUBBLICITA'

Il Regolamento viene pubblicato sul Sito dell'Istituto per opportuna notizia e diffusione e all'Albo in quanto delibera del Consiglio. Viene inoltre pubblicato in Amministrazione trasparente

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto ed ha validità e durata illimitata.

Viene approvato dal Consiglio d'Istituto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola.

Può essere modificato qualora se ne ravvisi la necessità e deve essere sottoposto a revisione qualora muti la normativa di riferimento.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

All. 1- RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Decreto Interministeriale 28/08/2018n°129, Regolamento concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in particolare:
 - l'art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell'ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene statuito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del Personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
 - l'art. 44 comma 4, che prevede... " nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni";
 - l'art. 45 comma 2 lettera h), secondo cui al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e d insegnamenti;
- ✓ D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; in particolare:



Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 C.F. 97093530836 - e -mail:meic864003@istruzione.it

Sito web: <u>www.iclapiragentiluomo.edu.it</u> Pec: <u>meic864003@pec.istruzione.it</u>

- l'art.7 comma 6 e 6bis, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
- l'art.53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici -a meno che non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell'Amministrazione di appartenenza;
- ✓ Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 17/07/1997 n°101 "Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.";
- ✓ DM 12/10/1995 n°326 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione [verso i dipendenti della Scuola]";
- ✓ Circolare 21/12/2006, n°5, in materia di affidamenti di incarichi esterni e di CO.CO.CO;
- ✓ Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n°2/2008;
- ✓ C.C.N.L. di Comparto vigente (2006/2009); in particolare:
 - l'art.35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica;
 - l'art.57, secondo cui il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola;
- ✓ Tabelle retributive n° 5 "Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo" e n°6 "Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo";
- ✓ Nota Prot. 34815 del 02/08/2017, emanata dall'Autorità di Gestione PON e la successiva "errata -corrige" Prot. 35926 del 21/09/2017

NOTE

- 1. D.P.R. 275/99 AutonomiaScolastica
- 2. "Inultimoèdasegnalarela novità prevista dal comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa alla previsione che ogni amministrazione disciplini e renda pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Da una lettura sistematica della nuova disciplina, la preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò anche in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo." Circ. Min. Funz. P. n.5/2006.
- 3. Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008
- 4. Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria".
- 5. Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "esperti di provata competenza" secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".
- 6. In questo contesto non serve raccogliere il consenso al trattamento, in quanto i dati vengono trattati a norma di legge e su richiesta dell'interessato. (Consideranda n.40 e 44 Art.4 punto 11 (azione inequivocabile) Art.6 comma 1 lettera b) ("il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso") Regolamento (UE) 2016/679)
- 7. Anche se il rapporto di lavoro non sarà di tipo dipendente.
- 8. MIUR Autorità di Gestione PON Nota Prot. 1953 del 21 febbraio 2017. Questi criteri sono tassativi per la realizzazione di progetti PON.
- 9. TEFL (teaching English as a foreign language) e TESL (teaching English as a second language) si confondono spesso. La differenza è, teoricamente, che il TEFL (o EFL) è l'insegnamento dell'inglese fuori dal mondo anglofono, mentre il TESL (o ESL) è l'insegnamento dell'inglese ai non anglofoni in un paese anglofono. Questa distinzione viene osservata raramente... EFL e ESL sono interscambiabili. TESOL o ESOL (English for speakers of other languages) è un termine che viene spesso usato in UK per descrivere l'insegnamento dell'inglese agli stranieri che hanno deciso di stabilirsi nel paese (tratto da https://www.esl.ch/it/centro -di-formazione-per-insegnanti/gli -acronimi-dell-insegnamento-delle- lingue-professori.htm consultato in data 16/10/2018).
- 10. La Corte dei Conti ha precisato che il ricorso a procedure comparative può essere derogato con affidamento Diretto nei seguenti casi:
 - unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122);
 - interventi formativi che si svolgono nell'arco di una sola giornata (Corte Conti Emilia Romagna Delib. 50/2016).
- 11. Si fa riferimento ai massimali fissati dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della P.S. 17 luglio 1997, n.101, qui opportunamente ridimensionati. Gli importi, per previsione legislativa, sono al netto di IVA ed al lordo di IRPEF.



Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 C.F. 97093530836 - e <u>-mail:meic864003@istruzione.it</u>

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it

- 12. Per i progetti PON può essere previsto un rimborso spese. Questo per almeno due motivi. Innanzitutto non è ammesso impegnare somme che non siano già presenti a bilancio; per secondo, l'Unione Europea ha già aperto procedura di infrazione contro l'Italia per il ritardo dei pagamenti da parte della P.A.
- parte della P.A.

 13. I collaboratori che effettuano una prestazione di lavoro occasionale presenteranno una notula con applicata una marca da bollo sin dall'origine (in atto del valore di € 2,00) se l'imponibile del corrispettivo è superiore ad € 77,47; i professionisti con P.IVA non applicano il bollo se la fattura è soggetta ad IVA; i professionisti in regime agevolato, con esenzione dall'IVA, applicano il bollo come i collaboratori occasionali.